



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 224

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, art. 1 bis. Misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa della Provincia Autonoma di Trento.

Il giorno **20 Febbraio 2026** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
SIMONE MARCHIORI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

L'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)", come modificato dalla legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 12 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025" stabilisce disposizioni relative al contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato.

In particolare l'articolo 1 prevede, al comma 1, che le disposizioni contenute al Capo I della medesima legge provinciale, all'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, nonché le altre disposizioni provinciali concernenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa degli enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, comprese le deliberazioni della Giunta provinciale approvate per la loro attuazione, definiscono gli obblighi a carico della Provincia e degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, anche per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica provinciale.

Il successivo comma 2 dell'articolo prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la disciplina indicata nel comma 1 tiene luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.

A tale proposito, nella seduta del 16 dicembre 2024 la Giunta provinciale ha approvato:

- le direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2025 (rif. deliberazione n. 2101/2024);
- le nuove direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia (rif. deliberazione n. 2102/2024);
- le direttive alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Turismo e Agricoltura di Trento per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per l'impostazione del preventivo economico a decorrere dall'esercizio 2025 (rif. deliberazione n. 2103/2024).

La precitata legge provinciale n. 12/2024 ha inoltre introdotto nella L.P. n. 27/2010 l'articolo 1 bis "Misure per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia", secondo il quale:

- la Giunta provinciale individua misure di contenimento e razionalizzazione della spesa della Provincia. Queste misure possono riguardare spese discrezionali e di rappresentanza, spese per il funzionamento di organi collegiali, spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, spese relative alla gestione degli immobili e delle autovetture o spese di altra natura;
- la Giunta provinciale individua misure di contenimento e razionalizzazione riferite alle spese per il reperimento di immobili da parte della Provincia, in un'ottica di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali e di riutilizzo dei beni pubblici, per una loro più efficace valorizzazione. E' comunque ammessa la stipula di contratti di locazione di immobili con i soggetti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale oppure con altre amministrazioni pubbliche.

- con riferimento al contenimento e alla razionalizzazione della spesa relativa al personale si applicano l'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2020 e le altre disposizioni contenute in leggi provinciali;
- la Giunta provinciale stabilisce le modalità di verifica e monitoraggio del rispetto delle misure individuate ai sensi del medesimo articolo 1bis da parte delle strutture provinciali. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

Prima della modifica apportata dalla citata L.P. 12/2024 le disposizioni in materia di contenimento della spesa erano dettate, in primis, dalle disposizioni della legge provinciale n. 27/2010, che continuano ad applicarsi ancorché modificate o abrogate dall'articolo 1 della L.P. n. 12/2024, ai sensi di quanto previsto da quest'ultimo articolo, fino all'adozione delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa della Provincia di cui al presente provvedimento.

Le presenti direttive declinano, pertanto, nei confronti delle Strutture della Provincia, specifiche direttive inerenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa secondo le modalità individuate da queste direttive. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 bis della L.P. 27/2010, sono definite, in particolare, le misure di contenimento e razionalizzazione delle spese discrezionali e di rappresentanza, per il funzionamento di organi collegiali, alle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, alle spese relative alla gestione degli immobili ed alle spese per autovetture ed arredi, prevedendo altresì le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture.

Le misure in materia di contenimento delle spese discrezionali definite con il presente provvedimento sostituiscono le direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2016 avente ad oggetto "Direttive alle strutture provinciali in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese discrezionali " e s.m.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare le misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa della Provincia Autonoma di Trento di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 1bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
2. di stabilire che le direttive di cui al punto 1) si applicano a partire dall'anno 2026;
3. di stabilire che le direttive di cui al punto 1. in materia di spese discrezionali sostituiscono le direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2016 avente ad oggetto "Direttive alle strutture provinciali in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese discrezionali " e s.m.

Adunanza chiusa ad ore 10:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

DIRETTIVE PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sommario

INTRODUZIONE.....	2
1. SOGGETTI INTERESSATI DALL' APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE	3
2. DIRETTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE..	3
a) Contenimento e razionalizzazione delle spese discrezionali	3
a 1 Spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'art. 39 sexies della L.P. n. 23/90	5
a 2. Spese di funzionamento di Comitati e Commissioni	6
a 3. Spese di comunicazione	6
b) Contenimento e razionalizzazione delle spese di rappresentanza	7
c) Contenimento e razionalizzazione della spesa relativa all'acquisto o alla locazione degli immobili.....	7
c.1 Acquisto immobili a titolo oneroso.....	8
c.2 Locazione di immobili	8
c.3 Altre disposizioni	8
d) Contenimento e razionalizzazione della spesa relativa all'acquisto di arredi e acquisto o sostituzione di autovetture	9
3. DECORRENZA.....	9

INTRODUZIONE

Lo Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

L'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)", come modificato dalla legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 12 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025", stabilisce disposizioni relative al contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato.

In particolare l'articolo 1 prevede, al comma 1, che le disposizioni contenute al Capo I della medesima legge provinciale, all'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, nonché le altre disposizioni provinciali concernenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa degli enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, comprese le deliberazioni della Giunta provinciale approvate per la loro attuazione, definiscono gli obblighi a carico della Provincia e degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, della Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, anche per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica provinciale.

Il successivo comma 2 dell'articolo prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, la disciplina indicata nel comma 1 tiene luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.

La precitata legge provinciale n. 12/2024 ha inoltre introdotto nella L.P. n. 27/2010 l'articolo 1 bis "Misure per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia", secondo il quale:

- la Giunta provinciale individua misure di contenimento e razionalizzazione della spesa della Provincia. Queste misure possono riguardare spese discrezionali e di rappresentanza, spese per il funzionamento di organi collegiali, spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza, spese relative alla gestione degli immobili e delle autovetture o spese di altra natura;
- la Giunta provinciale individua misure di contenimento e razionalizzazione riferite alle spese per il reperimento di immobili da parte della Provincia, in un'ottica di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali e di riutilizzo dei beni pubblici, per una loro più efficace valorizzazione. È comunque ammessa la stipula di contratti di locazione di immobili con i soggetti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale oppure con altre amministrazioni pubbliche.
- con riferimento al contenimento e alla razionalizzazione della spesa relativa al personale si applicano l'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2020 e le altre disposizioni contenute in leggi provinciali;
- la Giunta provinciale stabilisce le modalità di verifica e monitoraggio del rispetto delle misure individuate ai sensi del medesimo articolo 1bis da parte delle strutture provinciali. Fermo restando l'obbligo per i dirigenti di ottemperare alle direttive, il loro mancato rispetto incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

Prima della modifica apportata dalla citata L.P. 12/2024 le disposizioni in materia di contenimento della spesa erano dettate, in primis, dalle disposizioni della legge provinciale n. 27/2010.

Fino all'adozione delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa della Provincia ai sensi dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 27 del 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, ancorché modificate o abrogate dall'articolo 1 della L.P. n. 12/2024, ai sensi di quanto previsto da quest'ultimo articolo.

Le presenti direttive declinano, pertanto, nei confronti delle Strutture della Provincia, specifiche direttive inerenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa il cui perseguimento formerà oggetto di verifica da parte della Provincia stessa secondo le modalità individuate da queste direttive.

1. SOGGETTI INTERESSATI DALL'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

I soggetti interessati dall'applicazione delle presenti direttive sono le strutture della Provincia autonoma di Trento che dispongono l'assunzione delle spese a carico del bilancio della Provincia medesima.

2. DIRETTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

Le presenti direttive sono volte al contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della Provincia, fermo restando che l'assunzione della spesa deve essere informata a criteri di indispensabilità e sobrietà.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 bis della L.P. 27/2010, sono di seguito definite le misure di contenimento e razionalizzazione delle spese discrezionali e di rappresentanza, delle spese relative alla gestione degli immobili e delle spese per autovetture ed arredi, prevedendo altresì le modalità di verifica e di monitoraggio del rispetto delle direttive da parte delle strutture.

a) Contenimento e razionalizzazione delle spese discrezionali

A decorrere dall'anno 2026, la Provincia assume le seguenti tipologie di spesa, secondo criteri di sobrietà, in misura non superiore, per ciascuna tipologia, alla media della corrispondente spesa del biennio 2022-2023:

- a1. spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- a2. spese per il funzionamento di comitati e commissioni;
- a3. spese di comunicazione, concernenti: mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on line, produzioni audiovisive, progetti grafici; realizzazione di prodotti specifici per i canali social e per la loro promozione.

Le presenti direttive alle strutture della Provincia fissano inoltre le modalità per la programmazione e la gestione delle spese discrezionali oggetto di contenimento e sostituiscono le direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2016 e s.m..

Imputazione delle spese

Le spese discrezionali soggette a contenimento sono imputate a specifici capitoli del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento dedicati esclusivamente alle spese discrezionali medesime, come sopra individuate. La loro gestione è affidata alla Direzione generale della Provincia.

I capitoli specifici dedicati sono i seguenti:

- 905400 – 001: studi, ricerca e consulenze;
- 905400 – 004: comitati e commissioni;
- 905400 – 005: spese di comunicazione;

Budget

Per le spese relative alle tipologie “comitati e commissioni” e “spese di comunicazione“, il Direttore generale assegna ad ogni Dipartimento il budget complessivo di spesa per ciascuna tipologia di spesa, per tutte le annualità contemplate dal bilancio, ai fini dello svolgimento dell’attività ordinaria. I budget sono determinati sulla base dei limiti di contenimento della spesa imposti dalle presenti direttive per tipologia di spesa, dello stanziamento allo specifico capitolo di bilancio di cui al presente punto e dei dati disponibili sull’attività svolta dalle singole strutture negli esercizi precedenti. In caso di eventi o attività eccezionali potrà comunque essere consentita – sulla base di valutazioni del Direttore generale - la possibilità di integrare il budget inizialmente assegnato, anche oltre il limite di spesa previsto dalle presenti direttive.

Nel limite del budget complessivamente assegnato per le tipologie di spesa “comitati e commissioni” e “spese di comunicazione“ è consentita una variazione compensativa, nel limite massimo del 20% per ciascuna tipologia.

Per la tipologia “incarichi di studi, ricerca e consulenza” la messa a disposizione dei fondi necessari è disposta dal Direttore generale sulla base dei limiti di contenimento della spesa imposti dalle presenti direttive, dello stanziamento allo specifico capitolo di bilancio di cui al presente punto ed a seguito di richiesta debitamente motivata. Per tale tipologia non viene, pertanto, assegnato ad ogni Dipartimento alcun budget complessivo di spesa. In caso di eventi o attività eccezionali potrà comunque essere consentita – sulla base di valutazioni del Direttore generale - la possibilità di supero del limite di spesa previsto dalle presenti direttive

Il budget viene assegnato con la creazione di una prenotazione fondi a favore dei singoli Dipartimenti sul capitolo di riferimento.

Nelle more della definizione dei budget complessivi annuali, qualora risulti urgente ed indifferibile l’assunzione di una spesa il Dirigente generale del Dipartimento competente inoltra al Direttore generale una motivata richiesta di anticipo di fondi. L’eventuale importo anticipato verrà computato nella determinazione del budget definitivo.

Su richiesta motivata del Dirigente generale del Dipartimento interessato, il Direttore generale può concedere particolari deroghe, al fine dell’imputazione della spesa su capitoli di bilancio diversi da quello indicato.

I Dirigenti generali destinatari dei budget sono direttamente responsabili del raggiungimento dell’obiettivo di contenimento e razionalizzazione della spesa, previsto dalle presenti direttive e sono tenuti _alla verifica dell’indispensabilità e sobrietà della spesa dell’iniziativa da attivarsi nell’ambito delle presenti direttive.

I Dirigenti generali sono altresì responsabili del coordinamento delle esigenze delle strutture del Dipartimento al quale sono preposti al fine dell’ottimale utilizzo delle risorse del budget assegnato, eventualmente anche attraverso l’individuazione di specifiche quote da attribuire alle strutture stesse.

Il monitoraggio delle spese discrezionali è effettuato dalla Direzione generale.

Spese cofinanziate da soggetti esterni, in particolare dall’UE

Le spese discrezionali realizzate all’interno di specifici interventi cofinanziati da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall’Unione Europea, vanno imputate come segue:

- ai capitoli di spesa discrezionale dedicati in bilancio, qualora la quota di cofinanziamento sia inferiore al 50 % della spesa;

- nei vari capitoli di bilancio di riferimento, e non nei capitoli dedicati alle spese discrezionali, qualora la quota di cofinanziamento sia superiore al 50 % della spesa, in quanto spese escluse dalle presenti direttive.

Restano valide le esclusioni e/o deroghe, tempo per tempo autorizzate dalla Direzione generale, purché aventi carattere permanente e non temporaneo.

a 1 Spese relative a incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'art. 39 sexies della L.P. n. 23/90

Sono soggetti al contenimento tutti gli incarichi affidati ai sensi dell'articolo 39 sexies della LP 23/90 (di studio, di ricerca, di consulenza), di qualsiasi importo, inclusi quelli affidati a fronte di programmi periodici di spesa, nonché gli incarichi qualificabili come incarichi di studio, ricerca e consulenza, ma affidati con procedura di confronto concorrenziale (capo I della LP 23/90).

Per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza ai sensi del Capo I bis della legge provinciale n. 23 del 1990 sui contratti e sui beni provinciali, trovano applicazione le disposizioni della deliberazione n. 2557 di data 7 dicembre 2006 e s.m. avente ad oggetto: "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9" nonché le relative circolari della Provincia (ultimo rif. prot. 652311 del 7 settembre 2021).

Per l'affidamento degli incarichi si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di conferimento di incarichi e alle modalità dettate dal Dipartimento competente in materia di organizzazione, personale e innovazione.

La presente direttiva non trova applicazione:

1. per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione, nonché per il ricorso alle funzioni notarili per i quali si continua ad applicare la normativa vigente;
2. per la realizzazione di opere pubbliche (per i quali si applicano di norma le disposizioni di cui di cui alla L.P. 26/1993 e L.P. 2/2016. Sono compresi in questo ambito, a titolo indicativo e non esaustivo, gli incarichi di progettazione e di direzione lavori, collaudi, perizie geologiche, incarichi per la redazione di studi e ricerche, consulenza e valutazioni tecniche nonché per l'espletamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi (ivi compresi gli incarichi affidati nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale nonché quelli legati a problemi di sicurezza del territorio ed alla predisposizione di strumenti di pianificazione);
3. per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in caso di affidamento all'esterno degli incarichi di cui al D.Lgs. 81/2008;
4. per assuntoria;
5. per le attività di ricerca e innovazione previste dalle leggi provinciali n. 6/1999 e 6/2023, in quanto attività vincolate dalle specifiche norme di settore
6. per l'attività di formazione e aggiornamento obbligatorio di personale insegnante di scuola materna, di personale sanitario e socio-assistenziale, in quanto vincolate dalle specifiche norme di settore;
7. per l'attività di cui all'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali);
8. per la realizzazione di progetti cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.
9. per le spese per la realizzazione di attività riconducibili all'attività istituzionale e di comune interesse da svolgere da parte dell'Università di Trento, agenzie ed enti strumentali della Provincia

autonoma di Trento, per la cui disciplina trovano applicazione le disposizioni che regolamentano le attività dei predetti Enti e soggetti.".

a 2. Spese di funzionamento di Comitati e Commissioni

Le direttive riguardano le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Provincia.

Sono soggetti al contenimento, e devono quindi essere considerati nel budget assegnato con l'imputazione al relativo capitolo di spesa, tutti gli oneri di funzionamento di comitati e commissioni, di qualsiasi importo.

Gli oneri di funzionamento comprendono: i gettoni di presenza, gli assegni per lavoro preparatorio, i rimborsi spese (di viaggio, pernottamento ed indennità chilometriche), le spese per i pasti e qualsiasi altra spesa collegata al funzionamento dell'organo collegiale in oggetto.

La presente direttiva non trova applicazione, in quanto spese di natura obbligatoria e quindi da imputare ai capitoli di settore, per:

- le Commissioni per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- le Commissioni di collaudo;
- le Commissioni di concorso;
- le Commissioni per gli accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti;
- le Commissioni del comparto scuola;
- la Commissione per il ripristino del Libro fondiario.

Sono altresì escluse le Commissioni eventualmente costituite per lo svolgimento di attività previste dall'articolo 9 "*Interventi della Provincia*" della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

a 3. Spese di comunicazione

Ai fini di questa direttiva per spese di comunicazione si intendono le seguenti:

- i. mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali;
- ii. convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione;
- iii. realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on line, produzioni audiovisive, progetti grafici;
- iv. realizzazione di prodotti specifici per i canali social e per la loro promozione

In relazione alla necessità di imputare l'impegno di spesa allo specifico capitolo di bilancio, possono essere approvati specifici programmi periodici di spesa per le attività di cui al presente punto.

Sono soggetti al contenimento, e devono quindi essere considerati nel budget assegnato con l'imputazione al relativo capitolo di spesa, tutte le spese relative alle attività indicate al presente punto, di qualsiasi importo, tenendo conto delle esclusioni di seguito previste.

La presente direttiva non trova applicazione per le spese di comunicazione di seguito descritte:

- le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 "*Interventi della Provincia*" della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali);
- le spese volte all'acquisto di pubblicazioni e sussidi tecnologici necessari per lo svolgimento dell'attività tecnica nei settori disciplinati dalla L.P. 26/1993 e dalla L.P. 2/2016 in materia di lavori pubblici;
- le spese legate all'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- le spese di carattere istituzionale; il riconoscimento del carattere di istituzionalità e quindi dell'obbligatorietà della spesa e conseguentemente della sua esclusione dalla presente disciplina,

competete al Direttore generale su richiesta congruamente motivata da parte del Dirigente generale interessato;

- le spese per la realizzazione di progetti cofinanziati per almeno il 50 % da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;
- le spese connesse al funzionamento della Trentino Film Commission (TFC).

Per quanto concerne le iniziative di comunicazione realizzate attraverso i mezzi di comunicazione di massa (emittenti televisive e radiofoniche, quotidiani e periodici, acquisizione di spazi, pubblicità internet, banner) si richiama la procedura di raccordo con l'Ufficio Stampa prevista con la nota prot. 150708 del 10 marzo 2011 a firma del Presidente. Si ricorda peraltro che tale procedura va seguita anche per la realizzazione di attività di comunicazione escluse dalle presenti direttive.

b) Contenimento e razionalizzazione delle spese di rappresentanza

A decorrere dall'anno 2026, la Provincia contiene le spese di rappresentanza, da assumere secondo criteri di sobrietà, in misura non superiore all'importo di euro 30.000,00 annui.

Ai fini di questa direttiva, per spese di rappresentanza si intendono le spese individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 221 del 21 febbraio 2014.

La gestione delle spese di rappresentanza sostenute in funzione dei fini istituzionali dell'ente è affidata alla struttura provinciale competente in materia di Affari generali, presidenza e segreteria della Giunta provinciale, secondo le disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 221/2014.

Le spese di rappresentanza possono essere imputate unicamente al capitolo 125650.

Sono soggette al contenimento, e devono quindi essere considerate nel limite fissato al presente punto con l'imputazione al relativo capitolo di spesa, tutte le spese relative alle attività indicate dalla citata deliberazione, incluse quelle affidate a fronte di programmi periodici di spesa.

Per la procedura finalizzata all'assunzione delle spese di rappresentanza si rinvia altresì alle circolari attuative in materia (alla data attuale rif. Circolare prot. 637303 del 21.08.2024 dell'UMST Affari generali della presidenza e segreteria della Giunta).

Il monitoraggio delle spese di rappresentanza imputate al capitolo 125650 è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di Affari generali, presidenza e segreteria della Giunta provinciale.

c) Contenimento e razionalizzazione della spesa relativa all'acquisto o alla locazione degli immobili

La Giunta provinciale individua misure di contenimento e razionalizzazione riferite alle spese per il reperimento di immobili da parte della Provincia, in un'ottica di razionalizzazione degli spazi occupati dalle strutture provinciali e di riuso dei beni pubblici.

Le valutazioni di congruità del prezzo sono effettuate, nei casi in cui la normativa provinciale lo prevede, applicando la disciplina provinciale vigente.

Le presenti disposizioni non si applicano per gli acquisti e le locazioni effettuati per esigenze del corpo forestale, dei corpi dei vigili del fuoco, per quelli necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e per i servizi sociali e sanitari svolti a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Il monitoraggio delle spese per l'acquisto o la locazione di immobili è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di gestioni patrimoniali e logistica.

c.1 Acquisto immobili a titolo oneroso

A decorrere dal 2026 la Provincia può procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
- b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una riduzione a regime non inferiore al 10 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta;
- c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri);
- d) permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'Amministrazione;
- e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale;
- f) acquisti di beni, comprese le permuta, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, compresa l'Università;
- g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato;
- h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
- i) acquisti effettuati aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente;
- j) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualità degli ambienti lacustri.

c.2 Locazione di immobili

A decorrere dal 2026 la Provincia può procedere a locazioni nei seguenti casi:

- 1. se si tratta di rinnovi di contratti o di nuove locazioni volte ad acquisire la disponibilità di locali in sostituzione di altri già in uso a condizioni più vantaggiose;
- 2. in caso di sopravvenuta indisponibilità di locali già utilizzati per funzioni o servizi;
- 3. per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti o già utilizzati per i propri compiti istituzionali;
- 4. per consentire lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi;
- 5. se si tratta di locazioni tra i soggetti di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale oppure di immobili di altre amministrazioni pubbliche.

c.3 Altre disposizioni

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti c.1 e c.2, per il contenimento e razionalizzazione della spesa, nonché per la rimodulazione degli spazi fisici dal punto di vista quali-quantitativo per il passaggio a spazi maggiormente condivisi, presso le strutture della Provincia sarà progressivamente introdotta la pratica della condivisione delle scrivanie (cd. desk sharing). Ciò consentirà di superare la concezione dell'ufficio tradizionalmente inteso, garantendo una razionalizzazione degli spazi di lavoro per giungere alla predisposizione di luoghi sempre più orientati alla condivisione. Tale pratica è in linea anche con quanto previsto nel "Piano strategico di promozione del lavoro agile - dal lavoro agile al distretto Trentino Intelligente" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1476 del 3 settembre 2021. Essa sarà coordinata dalla Direzione generale in collaborazione con il Dipartimento organizzazione, personale e innovazione e in raccordo con la struttura provinciale competente in materia

di gestioni patrimoniali e logistica e con il coinvolgimento delle strutture provinciali direttamente interessate.

d) Contenimento e razionalizzazione della spesa relativa all'acquisto di arredi e acquisto o sostituzione di autovetture

Fermo restando il rispetto delle disposizioni sull'utilizzo del servizio di car sharing in essere presso la Provincia, individuato quale misura per il contenimento e la razionalizzazione dell'uso di autoveicoli di proprietà provinciale da parte del personale, a decorrere dall'anno 2026 sono consentite unicamente le seguenti spese per l'acquisto di arredi e autovetture, assunte secondo criteri di sobrietà:

- le spese per arredi relative alla gestione di nuove strutture;
- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale della Provincia, debitamente motivate;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.
- le spese sostenute nell'ambito di progetti a valere sul PNRR.

Per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al Common Procurement Vocabulary (CPV) presente all'interno della piattaforma "Contracta".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

Le presenti disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per esigenze del corpo forestale, dei corpi dei vigili del fuoco, per quelli necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e per i servizi sociali e sanitari svolti a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Il monitoraggio delle spese per l'acquisto di arredi e autovetture è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di gestioni patrimoniali e logistica.

3. DECORRENZA

Le presenti disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026.